

N. 00192/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00326/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 326 del 2012, proposto da:

Comune di Anfo, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Giuseppe Vallania, Alberto Salvadori, con domicilio eletto presso Alberto Salvadori in Brescia, via XX Settembre, 8; Comune di Idro, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Salvadori, Enrico Giuseppe Vallania, con domicilio eletto presso Alberto Salvadori in Brescia, via XX Settembre, 8;

contro

Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall'avv. Piera Pujatti, con domicilio eletto presso Donatella Mento in Brescia, Via Cipro, 30;

nei confronti di

Comune di Lavenone, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- DEL DECRETO IN DATA 27/1/2012, RECANTE LE CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI COMUNITARI, COMPRESA LA LETTERA DI ACCETTAZIONE ALLEGATA;
- DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AVENTE PER OGGETTO LA DECADENZA DEI PREDETTI CONTRIBUTI.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato, ad un sommario esame:

- che la giurisdizione di questo Tribunale sembra sussistere, poiché la controversia interessa soltanto in via mediata ed indiretta il demanio idrico (cfr. Corte di Cassazione, sez. unite civili – 17/4/2009 n. 9149) e si incentra principalmente sul procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione di finanziamenti pubblici;

- che l'accordo di programma del 5/8/2008 – sottoscritto dalla Regione Lombardia e dai 4 Comuni coinvolti – individua quali obiettivi di pari rango sia il ripristino delle idonee condizioni di sicurezza (art. 3), sia la valorizzazione del Lago d'Idro (art. 4);
- che le opere previste trovano totale copertura nei finanziamenti comunitari e regionali;
- che le linee guida approvate con D.G.R. 15/11/2010 n. 11556, nel disciplinare la presentazione del progetto integrato d'area (PIA), evidenzia il nesso tra opere valorizzazione turistica e messa in sicurezza dei luoghi (cfr. art. 1 – obiettivi e finalità);
- che l'art. 29 delle linee guida prevede l'erogazione della prima tranche di contributo una volta ultimate le procedure di affidamento dei lavori;
- che la Regione ha evidenziato che i Comuni ricorrenti – con le loro dichiarazioni di accettazione del contributo (cfr. doc. 6 e 7 ricorrenti) – non hanno assunto l'impegno a rispettare i contenuti dell'accordo di programma e delle linee guida già richiamate;

Considerato:

- che la sequenza procedimentale descritta dalla Regione appare essersi sviluppata in modo coerente e lineare;
- che le difficoltà accampate dai Comuni devono trovare composizione nell'appropriata sede del Collegio di vigilanza (previsto all'art. 12 dell'accordo di programma), che sembra il luogo naturale della composizione di conflitti e problematiche attuative e in

generale per affrontare tutti gli aspetti giudico-finanziari;

- che, fermo restando il dovere di leale collaborazione tra Enti pubblici, è onere delle amministrazioni beneficiarie del contributo attivarsi al fine di ricercare soluzioni ai profili di criticità (ad es. urbanistici e contabili) di propria stretta pertinenza;
- che i motivi aggiunti preannunciati saranno esaminati in una prossima Camera di consiglio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase, in ragione della natura pubblica di tutti gli interessi coinvolti.

La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)